



Comune di Palma di Montechiaro
(Prov. di Agrigento)

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 121 del Registro
del 08.11.2016

**Oggetto: Zarbo Giovanni c/ Comune di Palma di Montechiaro.
Autorizzazione a transigere – Approvazione schema
atto transattivo.**

ANNO 2016

L'anno duemilasedici, il giorno otto del mese di novembre alle ore 10,10, nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
- AMATO PASQUALE	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- MOGAVERO PROVVIDENZA M.	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- SFERLAZZA ERNESTO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- BELLANTI CLAUDIA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- LUMIA GIUSY	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale d.ssa

Rene D'Blum

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Capo Settore affari Tributari e Legali, Dott.ssa Rosa di Blasi,

Premesso:

Che a seguito di atto di precetto, notificato in forza della sentenza n.68/97 del Tribunale di Agrigento, veniva intimato, al Comune di Palma di Montechiaro, il pagamento in favore del sig. Zarbo Giovanni della somma di £. 607.362.483 che il Comune pagava con riserva di ripetizione all'esito del giudizio di appello;

Che il giudizio di appello si concludeva con la sentenza n.631/99, con cui la Corte di Appello di Palermo dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Agrigento, a decidere della vicenda attribuendola al Tribunale delle Acque Pubbliche per la Sicilia;

Che il Sig. Zarbo, con ricorso notificato in data 8/1/1999, conveniva in giudizio il Comune avanti il Tribunale Regionale delle Acque di Palermo, riproponendo la domanda in precedenza formulata;

Che il Comune di Palma si è costituito nel giudizio a ministero dell'Avv. Marco Morici del Foro di Palermo;

Dato atto che il giudizio si concludeva con sentenza n.870/2002 con cui il Tribunale Regionale delle Acque di Palermo, condannava il Comune al pagamento della complessiva somma di € 87.797,70 oltre le spese di giudizio;

Dato atto, ancora, che a seguito di ricorso in appello promosso dal Sig. Zarbo, avverso la citata sentenza n.870/2002, l'Avv. Morici è stato nuovamente incaricato dall'Amministrazione comunale giusta deliberazione di G.M. n.5/2003;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro con ricorso per decreto ingiuntivo portante il n.228/1999 chiedeva la restituzione delle somme pagate al Sig. Zarbo in virtù della sentenza n.68/97 emessa dal Tribunale di Agrigento e che detto giudizio si concludeva con sentenza n.1241/2014 con la quale si condannava il sig. Zarbo al pagamento in favore del Comune di Palma della differenza tra la somma di € 333.921,66, con interessi legali dal di del pagamento sino al saldo, e la somma di € 244.025,88 con i relativi interessi legali a decorrere dalla data della sentenza e fino al saldo;

Che con atto di citazione in appello il Sig. Zarbo ha proposto appello avverso la sentenza n.1241/2014 chiedendone la riforma con contestuale istanza di sospensione ex art.283 c.p.c.;

Che l'ufficio, tenuto conto delle sentenze che si sono via via succedute nel tempo in merito, ha quantificato l'importo totale dovuto dal Sig. Zarbo Giovanni al Comune di Palma di Montechiaro pari ad € 142.000,00;

Dato atto che il Sig. Zarbo aveva presentato richiesta di transazione della controversia con il pagamento della complessiva somma di € 130.000,00 mediante il versamento dell'importo di € 50.000,00 al momento dell'accettazione della proposta transattiva ed il pagamento della rimanente somma con versamento di rate trimestrali fino al saldo;

Che, l'ufficio legale, a seguito della suddetta proposta ha chiesto parere in merito all'Avv. Claudio Trovato, legale incaricato dall'amministrazione;

Visto il parere reso dall'Avv. Claudio Trovato dalla quale si evince che la proposta transattiva può considerarsi congrua, in relazione all'interesse dell'ente alla deflazione del contenzioso e all'immediata cristallizzazione del proprio credito. La transazione, inoltre, eviterebbe l'ulteriore onere dell'esazione coattiva del credito e ridurrebbe i rischi di irrecuperabilità del credito;

Che la rigidità della spesa corrente di questo Ente, risulta tale che le previsioni di bilancio sono strettamente necessarie ad assicurare appena il normale funzionamento dell'apparato amministrativo, non consentendo nessun margine di manovra teso a liberare risorse, a fronte di una criticità evidenziata nell'andamento delle entrate correnti;

Atteso che le superiori considerazioni evidenziano chiaramente concreti elementi di convenienza per l'Ente a dirimere transattivamente la controversia;

Visto lo schema di atto transattivo qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il piano di rateizzazione calcolato sulla restante somma, che verrà versata a rate trimestrali, per un importo complessivo di euro 85.195,25 come da prospetto allegato

PROPONE

Di transigere la controversia insorta tra il Sig. Zarbo Giovanni nato il 11.03.1951 a Palma di Montechiaro ed ivi residente in c.da Ciotta - Strada Panoramica, ed il Comune di Palma di Montechiaro, mediante pagamento della somma di € 130.000,00 oltre interessi a totale tacitazione di ogni pretesa da parte del Comune di Palma di Montechiaro, autorizzando il dirigente Affari tributari e Legali a sottoscrivere l'atto;

Di approvare l'allegato schema di atto transattivo;

Di approvare le predette condizioni transattive;

Che il pagamento verrà effettuato secondo il piano di ammortamento allegato alla presente deliberazione;

Di accertare l'importo di euro 50.000,00 sul cap.30 500.99.136 nel bilancio anno 2016 le restanti somme nei bilanci successivi;

Di dare atto che non occorre parere dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 tuel come chiarito dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 181 del 28/11/2013 e successivamente dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Liguria nella deliberazione n. 5 del 15/01/2014, ad avviso dei collegi, l'art. 239, comma 1 letterav b), n. 6, del TUEL va interpretato nel senso che, con riferimento alla materia delle transazioni, l'ambito nel quale l'Organo di revisione è chiamato a rendere obbligatoriamente i pareri è circoscritto alle transazioni che coinvolgono profili di competenza del consiglio comunale.

Il proponente
Dott. Rosa di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio interessato: legale

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica. Si attesta altresì la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL;

data _____

Il Responsabile del Servizio
Dott. Rosa di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.

data _____

Il Responsabile del Servizio Finanze
dott. G. La Gaetana

La Giunta

Esaminata la superiore proposta;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio competente per quanto concerne la regolarità tecnica e del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Di transigere la controversia insorta tra il Sig. Zarbo Giovanni nato il 11.03.1951 a Palma di Montechiaro ed ivi residente in c.da Ciotta - Strada Panoramica, ed il Comune di Palma di Montechiaro, mediante pagamento della somma di € 130.000,00, oltre interessi a totale tacitazione di ogni pretesa da parte del Comune di Palma di Montechiaro, autorizzando il dirigente Affari Tributarî e Legali a sottoscrivere l'atto;

Di approvare l'allegato schema di atto transattivo ;

Di approvare le predette condizioni transattive;

Di accertare l'importo di euro 50.000,00 sul cap.30 500.99.136 nel bilancio anno 2016 le restanti somme nei bilanci successivi;

Che il pagamento verrà effettuato secondo il piano di ammortamento allegato alla presente deliberazione

- € 50.000,00 alla firma dell'atto transattivo
- La restante parte capitale pari ad € 80.000,00 suddivisa in rate trimestrali come da piano di ammortamento (allegato B)

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

(all A)

Atto di transazione Comune di Palma di Montechiaro – Zarbo Giovanni

ACCORDO TRANSATTIVO E RATEIZZAZIONE DEL DEBITO DI ZARBO
GIOVANNI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

L'anno duemilasedici , il giorno _____ del mese di _____,
nella Residenza Comunale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto
di legge,

tra

- il Dirigente del Comune di Palma di Montechiaro (P.I.81000070847) Dott.
Rosa Di Blasi, la quale dichiara di agire e stipulare il presente accordo nella sua
qualità di Funzionario Responsabile del Comune di Palma di Montechiaro, in
esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n. _____ del _____,

e

- Zarbo Giovanni (ZRBGNN51G11G282T) , nato il giorno 11.3.1951 in Palma
di Montechiaro ed ivi residente nella Via Panoramica s.n.c. ,

PREMESSO:

- 1) che Zarbo Giovanni, con atto di citazione notificato in data 24.5.1985,
conveniva il Comune di Palma di Montechiaro, in persona del suo Sindaco p.t.
dinanzi al Tribunale di Agrigento (Proc. n. 706/1987 R.G.), per sentire nei suoi
confronti pronunciare sentenza di condanna al risarcimento dei danni subiti, a
seguito del maltempo abbattutosi in Palma di Montechiaro verso le ore 19.00
del 22. 10.1982, nel proprio negozio di mobili sito in via Turati n.72 e 74 che
veniva invaso da acque provenienti dal centro abitato, acque che non erano

state smaltite, e non si erano incanalate nelle opere a ciò preposte che tale evento si era verificato in virtù della cattiva manutenzione del Comune il quale non aveva curato l'efficienza delle suddette opere, né aveva vigilato per evitare l'ostruzione delle stesse da parte di materiali di risulta ivi scaricati abusivamente, e che, quindi, la responsabilità dei danni subiti doveva essere imputata al Comune suddetto; i danni per il suddetto evento venivano quantificati in complessive L.175.000.000 come da rapporto peritale prodotto;

- 2) che il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 68/1997 R. Sent., condannava il Comune di Palma di Montechiaro al pagamento nei confronti di Zarbo Giovanni, a titolo di risarcimento danni, della somma di lire 175.000.000 oltre rivalutazione monetaria dal 2.9-10-1982, fino all' effettiva corresponsione, con interessi compensativi al tasso legale sulla somma non rivalutata, dal dì del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza, e con gli interessi legali sulle somme attualizzate dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo ed al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessive L. 10.359.090 di cui L. 2.500.000 per diritti di procuratore, L. 6.600,000 per onorano di avvocato e L. 1.259.090 per spese, oltre maggiorazioni, I.V.A.. e c.p.a., se dovute, come per legge;
- 3) Che lo Zarbo a seguito della emissione della suddetta sentenza procedeva ad esecuzione forzata nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro che proposta opposizione all' esecuzione accolta con sentenza del Tribunale di Agrigento 99/2000 con condanna dello Zarbo al pagamento delle spese legali liquidate in complessive £. 15.615.600 (pari ad €. 8.064,78) corrisposte dal soccombente.
- 4) Che con sentenza n. 1142/2001 la Corte di Appello di Palermo, in totale riforma della sent. n. 99/2000, accoglieva l' appello proposto dallo Zarbo condannando il Comune di Palma di Montechiaro al pagamento delle spese legali del primo grado per complessive £. 7.259.200 (pari ad €. 3.749,06) e quelle del secondo grado per complessive £. 6.392.000 (pari ad €. 3.301,19)

oltre alla restituzione delle somme pagate dallo Zarbo in virtù della sentenza di primo grado.

- 5) che in esecuzione della suddetta sentenza, ed a seguito della notifica dell'atto di precetto, con mandato di pagamento n. 1883 del 17.7.1997, il Comune di Palma di Montechiaro procedeva al pagamento della somma di £. 646.562.483;
- 6) che avverso la suddetta sentenza il Comune di Palma di Montechiaro proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Palermo che, con sentenza n. 631/1999, dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Agrigento a decidere della vicenda attribuendola al Tribunale Regionale Superiore delle Acque Pubbliche per la Sicilia.
- 7) che a seguito della dichiarazione di incompetenza, il Comune di Palma di Montechiaro richiedeva bonariamente allo Zarbo la restituzione delle somme già corrisposte e , essendo rimasta infruttuosa, richiedeva ed otteneva dal Tribunale di Agrigento una ingiunzione di pagamento per il suddetto credito.
- 8) Avverso l'ingiunzione di pagamento lo Zarbo proponeva opposizione, proc. n. 2137/1999 R.G., dinanzi allo stesso Tribunale di Agrigento.
- 9) Nelle more lo Zarbo riassumeva la causa dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per la Sicilia che, con sentenza n. 870/2002 del 30.9.2002, condannava il Comune di Palma di Montechiaro a titolo di risarcimento danni al pagamento della somma di € 87.797,70, oltre €. 3.821,78 per spese legali.
- 10) Avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche per la Sicilia proponevano appello principale lo Zarbo ed appello incidentale il Comune di Palma di Montechiaro (proc. n. 22/2003) che veniva deciso con la sent. n. 67/1/2007 dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma che, in riforma della sentenza di primo grado, rideterminava il risarcimento in favore dello Zarbo in lire 472.500.000=, corrispondenti ad euro 244.025,88, con i relativi interessi legali decorrenti dalla data della sentenza (poiché il risarcimento è stato determinato in valori attuali), ed al pagamento delle spese legali liquidate per il giudizio di primo grado: euro 7.352,51=, di CUI euro

1.510,73= per spese (comprese quelle per la c. t. u.), euro 1.342,79= per diritti, euro 4.500,00= per onorari, oltre rimborso forfettario 10%, c. p. a. e i. v. a. come per legge; per il giudizio di secondo grado: euro 6.150,95.=, di cui euro 1.150,95 per spese, euro 1.800,00= per diritti, euro 3.200,00= per onorari, oltre rimborso forfettario 10%, c. p. a. e i. v. a. come per legge.

- 11) Con sentenza n. 1241/2014 del 16.8.2014, il Tribunale di Agrigento (proc. n. 2137/1999 r.g.), dichiarava parzialmente cessata la materia del contendere e revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannava l'opponente Zarbo al pagamento, in favore dell'opposto Comune di Palma di Montechiaro, della differenza tra la somma di €. 333.921,66 con interessi dal di del pagamento (18.7.1997) sino al saldo e la somma di €. 244.025,88 con i relativi interessi legali a decorrere dalla data della presente sentenza e fino al saldo e spese di lite liquidate in €. 7.352,51 + €. 6150,95, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
- 12) Che avverso la sentenza 1241/2014 emessa dal Tribunale di Agrigento, lo Zarbo ha proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Palermo (proc. n. -----) chiedendo la riforma della sentenza, ed in particolare ritenere e dichiarare che gli interessi legali dovuti dall'appellante nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro, decorrono dal deposito della domanda giudiziale ovvero dal 27.11.1999; Ritenere e dichiarare che gli interessi legali sulla somma di € 333.921,65, pagata dal Comune di Palma di Montechiaro all'appellante, devono interrompersi fino alla pronuncia della sentenza n. 870/2002 che ha riconosciuto a quest'ultimo la somma complessiva di € 95.704,23 composta dal risarcimento danni, dalle spese legali, 10% spese forfettarie IVA e C.P.A. e registrazione sentenza pari a €. 2.660,00 ; Ritenere e dichiarare che sulla somma pagata dal Comune di Palma di Montechiaro all'appellante maggiorata degli interessi fino al 30/09/2002, bisogna detrarre la somma di € 95.704,23 riconosciuta con la sentenza n. 870/2002 depositata il 30/09/2002; Ritenere e dichiarare che dalla somma pagata dal Comune di

Palma di Montechiaro all'appellante maggiorata degli interessi fino al 30/09/2002 bisogna detrarre la somma riconosciuta con sentenza n. 870/2002 e sulla differenza tra i due importi devono essere applicati gli interessi legali dall' 1/10/2002 al 07/04/2004 data in cui è stata emessa la sentenza n. 67/2004 del Tribunale Superiore delle Acque di Roma che ha riconosciuto all'appellante la somma di € 265.902,28 (composto da risarc. danni pari ad € 244.025,88, spese di giudizio di I grado pari ad euro 9.377,45 + spese di giudizio di II grado pari ad euro 7.882,95 oltre spese di registrazione sentenza pari ad €. 4.616,00); Ritenere e dichiarare che sull'importo derivato dalla differenza tra quanto vantato dal Comune di Palma di Montechiaro e quanto vantato dall'appellante, detratta la somma riconosciuta con la sentenza n. 870/2002 con applicazione degli interessi dal 30/09/2002 al 07/04/2004, deve essere detratta ulteriormente la somma di euro 170.198,05 che è la differenza tra quanto liquidato con la sentenza n. 67/2004 pari ad € 265.902,28 e la somma di euro 95.704,23 riconosciuta con sentenza n. 870/2002. Ritenere e dichiarare che l'appellante dall'08/10/2015 è creditore nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro della somma di € 3.656,25, pari al 50% della spesa di registrazione della sentenza appellata N. 1241/2014 di cui si chiede la compensazione con il credito vantato dall' appellato.

- 13) Che il Comune di Palma di Montechiaro costituitosi nel suddetto giudizio di appello ne ha richiesto tra l'altro, l'inammissibilità e, nel merito il rigetto.

Che è intenzione delle parti transigere la vicenda giudiziaria, al fine di evitare i protrarsi, per quasi vent'anni, dei diversi giudizi conclusosi ed in corso;

Che secondo il calcolo effettuato dal Comune di Palma di Montechiaro, che si allega alla presente al fine di farne parte integrante, le somme di cui è debitore lo Zarbo sono pari ad €. 141.967,37 (all. B);

Che secondo l'appello proposto dallo Zarbo le somme dovute dallo stesso ammonterebbero ad €. 106.298,52, oltre interessi legali da giorno 8.4.2004 al soddisfo.

Che lo Zarbo al fine di evitare il sorgere di altri contenziosi e per onorare il complessivo debito verso il Comune di Palma di Montechiaro ha avanzato richiesta di poter liquidare le somme ancora dovute mediante il pagamento, a saldo e stralcio di ogni maggiore pretesa, di €. 130.000,00, da corrisondersi mediante il versamento di €. 50.000,00 alla sottoscrizione del presente atto, e la rimanente somma di €. 80.000,00 mediante un piano di rateizzazione quadriennale, ovvero mediante pagamento di €. 5.000,00 ogni trimestre, a partire da quello successivo alla data del presente atto, per complessivi sedici trimestri;

-che il Comune di Palma di Montechiaro, al fine di evitare il sorgere di altri contenziosi, con deliberazione di Giunta n. _____ del _____ ha stabilito di convenire con il Zarbo Giovanni detta transazione e contestuale piano di rateizzazione del debito autorizzando il Dirigente alla stipula del presente accordo; che entrambi le Parti quindi intendono addivenire ad un accordo transattivo e di rateizzazione del debito alle seguenti condizioni

Tanto sopra premesso

Tra il Comune di Palma di Montechiaro, come sopra rappresentato, e Zarbo Giovanni

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto appresso,

Art. 1

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente accordo e costituiscono un unico elemento inscindibile e non contestato della presente pattuizione.

Art 2

- Il Sig. Zarbo Giovanni, si riconosce debitore nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro ed a titolo meramente transattivo si obbliga a pagargli, a saldo e stralcio della somma di €. 141.967,37, la somma complessiva di €. **130.000,00** per le causali sopra indicate e meglio evincibile dall'allegato prospetto riepilogativo, che fa parte integrante del presente accordo, oltre ad €. 5.195,25 a titolo di interessi convenzionali pari al 3,40% a scalare dal 1.1.2017 al 1.10.2020, da corrispondersi in aggiunta alle rate trimestrali che saranno pari ad €. 5.324,70 (capitale €. 5.000,00 + interessi convenzionali per €. 324,70) e così complessivamente la somma di €. 135.195,25.

Art 3

In ragione delle entità del credito vantato e delle connesse problematiche della il Sig. Zarbo si obbliga a versare al Comune di Palma di Montechiaro la somma di euro 130.000,00, per €. 50.000,00 alla sottoscrizione della presente a mezzo bonifico bancario presso la tesoreria comunale Unicredit codice IBAN n. IT 77 S 02008 83030 000101788295 intestato al Comune di Palma di Montechiaro e per la restante somma di €. 80.000,00, maggiorata di interesse convenzionale di rateizzazione pari al 3,40%, mediante pagamenti trimestrali costanti di Euro 5.324,70 a decorrere dal 1 gennaio 2017 e con rata ultima di saldo il 1 ottobre 2020 come da piano di ammortamento allegato (B), con le stesse modalità di cui sopra.

Rimane inteso che laddove il sig. Zarbo dovesse procedere ad estinguere anticipatamente il debito così calcolato al punto precedente la somma dovuta sarà decurtata delle quota parte degli interessi convenzionali residuanti alla data di liquidazione anticipata.

Art. 4

Con la sottoscrizione del presente accordo il sig. Zarbo ed il Comune di Palma di Montechiaro dichiara di rinunciare, come in effetti rinunciano, ad ogni tipo di eccezione, opposizione, a qualunque titolo connessa alla debenza delle somme di sopra indicate e, stante la pendenza del giudizio in appello avverso la sentenza n. 1241/2014 emessa dal Tribunale di Agrigento il 6.8.2014, le parti danno atto si impegnano a procedere all'abbandono del giudizio affinché lo stesso venga dichiarato estinto con compensazione delle spese.

Art.5

Il Comune di Palma di Montechiaro ed il sig. Zarbo Giovanni daranno espresso mandato ai propri legali di non intraprendere procedimenti monitori ed esecutivi azionati ed azionanti ed avente per oggetto il recupero delle somme di cui alla presente transazione.

Art. 6

Le Parti espressamente convengono che il presente accordo è subordinato al puntuale rispetto di tutte gli articoli e condizioni qui previsti e che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il presente accordo sarà risolto ed il Comune di Palma di Montechiaro, sarà titolato a recuperare, da subito, l'intero ed originario credito dovuto, ferma la decurtazione delle somme già versate, maggiorato di tutti gli interessi , spese ed altro calcolate con decorrenza dalla data di emissione delle singole sentenze citate nel presente accordo.

Art 7

La presente scrittura, sottoscritta anche dagli Avvocati che rappresentano le parti nel giudizio di appello per rinunzia al vincolo di solidarietà, è sottoscritta dalle Parti dopo averla letta ed approvata in tutti i suoi articoli riconoscendone l'equità, la correttezza in ragione della natura dell'accordo, delle condizioni dei Contraenti ai rapporti tra i medesimi ed ogni altra circostanza.

Si allegano atti deliberativi, conteggi e prospetto del piano di rateizzazione.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti per accettazione e dagli avvocati per rinunzia al vincolo di solidarietà.

(A.R. B)

Calcolo somme dovute da Zarbo Proc. n. 22/2003 Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - Roma (sent. 67/2004)

Somme pagate dal Comune di Palma di Palma di Montechiaro il 18.7.1997 a seguito dell'atto di precetto notificato per l'esecuzione della sentenza n. 68/1997 emessa dal Tribunale di Agrigento

Sorte (pari a £. 646.562.483) €. 333.921,66

Interessi legali su detta dal 18.7.1997 al 11.6.2004 €. 76.471,60

Somme spettanti allo Zarbo in virtù della sentenza n. 67/2004 del 11.6.2004 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - Roma

Sorte attualizzata €. 244.025,88

Spese legali liquidate per il giudizio di I grado comprensivi di spese, rimborso forfetario, cassa ed Iva €. 9.377,45

Spese legali liquidate per il giudizio di II grado comprensivi di spese, rimborso forfetario, cassa ed Iva €. 7.882,95

Totale €. 261.286,28

Residuo capitale dovuto da Zarbo (€. 333.921,66 - €. 261.286,28) = €. 72.635,38

Ulteriori interessi sul capitale residuo dal 12.6.2004 al 3.11.2016 €. 17.472,38

Totale dovuto dallo Zarbo

Capitale residuo €. 72.635,38

Interessi legali dal 18.7.1997 al 11.6.2004 su €. 333.921,66 €. 76.471,60

Interessi legali dal 12.6.2004 al 3.11.2016 su €. 72.635,38 €. 17.472,38

Totale €. 166.579,36

Registrazione sentenza n. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per la Sicilia I° Grado €. 2.660,00

Registrazione sentenza Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche Roma €. 4.616,00

Registrazione sentenza Tribunale di Agrigento n. 1241/2014 ½ €. 3.656,25 €. 1.828,13

Registrazione sentenza n. 68/97 del Tribunale di Agrigento ½ di €. 165,66 €. 82,83

Spese legali liquidate con Sent. n. 1142/2001
dalla Corte di Appello di Palermo

primo grado, in lire 5.960.000, di cui lire 160.000 per spese vive, lire 1.800.000 per diritti e lire 4.000.000 per onorario, oltre iva e cpa (£.7259.200)	€. 3.749,06
Secondo grado lire 5.250.000, di cui lire 150.000 per spese vive, lire 1.600.000 per diritti e lire 3.500.000 per onorario; oltre iva e C.P.A. (£. 6.392.000)	€. 3.301,19
Registrazione sentenza Corte di Appello	€. 155,00
Somme pagate al Comune di Palma da Zarbo A seguito sentenza n. 99/2000 del Tribunale di Agrigento (£. 15.615.600)	€. 8.064,78
<u>registrazione sentenza 99/2000 Tribunale</u>	<u>€. 155,00</u>
- a dedurre	- €. 24.611,99
Totale dovuto	141.967,37

Piano rateizzazione

Capitale €. 80.000,00

Rata trimestrale capitale €. 5.000,00

Interessi convenzionali complessivi a scalare al 3,40% pari ad €. 5.195,25.

1) 1 gennaio 2017	€. 5.324,70
2) 1 aprile 2017	€. 5.324,70
3) 1 luglio 2017	€. 5.324,70
4) 1 ottobre 2017	€. 5.324,70
5) 1 gennaio 2018	€. 5.324,70
6) 1 aprile 2018	€. 5.324,70
7) 1 luglio 2018	€. 5.324,70
8) 1 ottobre 2018	€. 5.324,70
9) 1 gennaio 2019	€. 5.324,70
10) 1 aprile 2019	€. 5.324,70
11) 1 luglio 2019	€. 5.324,70
12) 1 ottobre 2019	€. 5.324,70
13) 1 gennaio 2020	€. 5.324,70
14) 1 aprile 2020	€. 5.324,70
15) 1 luglio 2020	€. 5.324,70
16) 1 ottobre 2020	€. 5.324,70
<hr/> Totale	€. 85.195,25

AVV. CRISTINA BARBARA
P.zza P. Borsellino n. 14 – 92020 P. Montechiaro (AG)
Tel. 0922-965900 – Fax 0922-791331
Cell. 347-9921938
e-mail cristinabarbara@interfrec.it
PEC cristinabarbara@avvocatiagrigento.it

CORIA

*Mezzetta da
NOTIFIBLRE
ENTRO OGGI
13/10/2015*

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Atto di citazione in appello ex art. 342 c.p.c. (come novellato dalla L. 134/2012)

Di **Zarbo Giovanni**, nato l'11/03/1951 in Palma di Montechiaro, C.F. ZRBGNN51G11G282T, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Barbara del Foro di Agrigento, C.F. BRB CST 82H70 D423N, giusta procura in calce al presente atto, elettivamente domiciliato in Palermo, Via S. Puglisi n. 15, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Vinciguerra.

La sottoscritta Avv. Cristina Barbara ai sensi dell'art. 176 c.p.c. dichiara di volere ricevere le comunicazioni e notificazioni al seguente numero di fax 0922.791331 o al seguente indirizzo PEC cristinabarbara@avvocatiagrigento.it.

- Appellante-

Contro

Il **Comune di Palma di Montechiaro**, in persona del Sindaco *pro tempore*, C.F. 81000070847, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Morici del Foro di Palermo e con domicilio eletto in Palma di Montechiaro, Via Crispi n. 83, presso lo studio dell'Avv. Lilla Azzarello.

-Appellato-

avverso e per la riforma della sentenza n. 1241/2014, emessa dal Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in Composizione Monocratica, nella persona del Giudice Dott. Massimo Donnarumma, depositata in cancelleria il 16/08/2014, non notificata ai fini dell'appello.

Fatto

Il Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco *pro tempore*, depositava in data 28/11/1999 avanti al Tribunale di Agrigento, ricorso per decreto ingiuntivo portante il n. 228/1999 nei confronti dell'appellante, regolarmente notificato il 04/12/1999, con il quale chiedeva la restituzione delle somme pagate allo Zarbo in virtù della sentenza n. 68/97, emessa dal Tribunale di Agrigento.

In forza della sopra citata sentenza, il Comune di Palma di Montechiaro veniva condannato a titolo di risarcimento danni, per l'alluvione che si era verificata in Palma di Montechiaro nel 1982 a causa della cattiva manutenzione tenuta dalla P.A. del canale di gronda.

Lo Zarbo a fronte di una sentenza provvisoriamente esecutiva, precettò le somme di cui alla sentenza tribunale, che con le ulteriori spese ed interessi arrivarono al montante di £. 646.562.483 ora € 333.921,65.

Il Comune di Palma di Montechiaro a seguito della sentenza di condanna proponeva appello e la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza n. 631/1999, depositata il 13/07/1999, riformava la sentenza di primo grado e dichiarava l'incompetenza per materia del Tribunale di Agrigento, ritenendo competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, inoltre, dichiarava compensate fra le parti le spese del secondo grado di giudizio non entrando nel merito né delle spese legali liquidate in primo grado dal Tribunale di Agrigento, né dichiarava la restituzione delle somme.

La sentenza veniva regolarmente registrata dallo Zarbo, il quale pagava nel 1999 £. 320.000 ora € 165,66; tale spesa doveva essere pagata dalle parti al 50%, quindi il Comune era debitore nei confronti dello Zarbo del 50% della somma pagata per la registrazione, pagamento mai effettuato dalla P.A. nei confronti dell'odierno appellante.

In seguito a tale giudizio, la P.A. chiedeva allo Zarbo la restituzione della complessiva somma elargita nella misura di £. 646.562.483 ora € 333.921,65; in tale somma richiesta vi erano interessi legali, rivalutazione monetaria, registrazione sentenza e spese legali liquidate in sentenza.

L'appellante in seguito alla sentenza della Corte di Appello, provvedeva in data 27/10/1999 a riassumere la causa avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo.

Avverso il decreto ingiuntivo n. 228/1999 emesso in favore del Comune di Palma di Montechiaro, veniva proposta opposizione regolarmente notificata, la cui udienza veniva fissata per il 14/04/2000.

Il Procuratore dello Zarbo all'udienza del 08/04/2003 depositava la sentenza emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo in data 30/09/2002, portante il n. 870/2002, erroneamente riportata nel verbale d'udienza 880/2002, con la quale, il Comune di Palma di Montechiaro veniva condannato a titolo di risarcimento danni al pagamento della somma di € 87.797,70, oltre €. 3.821,78 per spese legali.

Inoltre, il medesimo Procuratore avendo proposto nell'interesse dello Zarbo ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale Regionale delle Acque di Palermo sopraccitata, chiedeva al Giudice dell'opposizione, ai sensi degli artt. 295 e 296 c.p.c., la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia del Tribunale Superiore delle Acque di Roma.

Nel corso del giudizio, il Procuratore dell'opponente insisteva per la sospensione del procedimento in attesa della sentenza da parte del Tribunale Superiore delle Acque di Roma ai sensi degli artt. 295-296 c.p.c..

Il G.I. su tale richiesta si riservava e in data 10/04/2003 scioglieva la riserva ritenendo sussistenti i presupposti di cui agli artt. 295 e 296 c.p.c. e disponeva la sospensione del procedimento fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 870/2002.

La sentenza emessa dal Tribunale Superiore delle Acque di Palermo veniva registrata regolarmente dall'opponente, il quale, come si evince dal Mod. F.23 depositato agli atti, registrava la sentenza in data 06/11/2002 pagando € 2.660,00, somma che doveva essere pagata interamente dal Comune di Palma di Montechiaro perché soccombente.

In seguito all'appello proposto dallo Zarbo, avverso la sentenza n. 870/2002, notificata al Procuratore del Comune di Palma di Montechiaro in data 23/12/2002; il Tribunale Superiore delle Acque di Roma, con sentenza n.

67/2004, emessa il 07/4/2004, depositata l'11/06/2004, in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava il Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco pro-tempore a pagare a Zarbo Giovanni la somma di € 244.025,88 a titolo di risarcimento danni, con gli interessi legali a decorrere dalla data della sentenza, oltre le spese di entrambi i gradi del giudizio che liquidava per il primo grado in € 7.352,51 e per il secondo grado in € 6.150,95, oltre il rimborso forfettario 10% IVA e C.P.A.

In seguito all'emissione della sentenza n. 67/2004 del 07/04/2004, depositata l'11/06/2004, passata in giudicato, veniva notificato ricorso per riassunzione avanti al Giudice dell'Opposizione avendo lo Zarbo interesse a definire il procedimento *de quo*.

Nel corso del giudizio il Procuratore dello Zarbo depositava lettera raccomandata inviata all'Avv. S. Catuara, con unita copia del vaglia cambiario di £. 15.615.582 pagate al Comune di Palma di Montechiaro in forza della sentenza n. 99/2000, erroneamente scritta nel verbale 405/2000, resa dal Tribunale di Agrigento in data 18/02/2000; sentenza successivamente riformata dalla Corte di Appello di Palermo portante il n. 1142/2001, con la quale il Comune di Palma di Montechiaro in data 21/12/2001 veniva condannato al pagamento delle spese processuali di primo e di secondo grado nella misura di: **per il primo grado £. 5.960.000 di cui £. 160.00 di spese vive, £. 1.800.000 per diritti e £. 4.000.000 per onorario; mentre per il secondo grado liquidava £. 5.250.000 di cui £. 150.000 per spese vive, £. 1.600.000 per diritti e £. 3.500.00 per onorari, oltre IVA e C.P.A., somme mai pagate dalla P.A..**

L'opponente, inoltre, procedeva alla registrazione della sentenza n. 1142/2001 pagando € 155,00, somme che dovevano essere pagate interamente dalla P.A..

Per maggiore chiarezza dei fatti, è utile evidenziare che in seguito alla notifica della sentenza n. 68/97 e dell'atto di precetto, lo Zarbo notificò successivamente il pignoramento presso terzi, ma, con ulteriore successivo atto notificato al Comune in data 27/05/1997, la parte e il Procuratore dello stesso, dichiaravano e portavano a conoscenza dell'Amministrazione comunale, di rinunciare all'esecuzione intrapresa pendente avanti al Giudice dell'Esecuzione e portante il n. 338/97.

Infatti, alla prima udienza veniva depositato atto di rinuncia debitamente notificato al Comune di Palma di Montechiaro e veniva richiesta l'estinzione della procedura e il ritiro dei titoli.

Conseguentemente il Giudice dichiarava ai sensi dell'art. 629 c.p.c. estinto il procedimento esecutivo; con atto di riassunzione il Comune di Palma di Montechiaro citava lo Zarbo avanti il Tribunale di Agrigento, al fine di dichiarare cessata la materia del contendere e di pronunciarsi in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio.

Con la sentenza n. 99/2000 lo Zarbo veniva condannato al pagamento delle spese legali; subito dopo il medesimo procedeva ad inviare al Comune di Palma di Montechiaro assegno per l'importo di £. 15.615.600, pagando £. 298.000 di registrazione sentenza e in seguito all'appello proposto dallo stesso, la Corte di Appello di Palermo, III Sez. Civile con la sentenza n. 1142/2001, riformava la sentenza di primo grado e condannava il Comune di Palma di Montechiaro a pagare le spese di entrambi i gradi del giudizio che liquidava per il primo grado in £. 5.960.000 e per il secondo grado in £. 5.250.000 oltre IVA e C.P.A; anche questa sentenza veniva regolarmente registrata dallo Zarbo, il quale pagava € 155.00 di registrazione sentenza in data 25/02/2002.

Quindi tutte le sentenze emesse in favore dello Zarbo, depositate agli atti e di cui si chiedeva la compensazione erano state registrate sempre da quest'ultimo, anche la sentenza n. 67/2004 emessa dal Tribunale Superiore delle Acque di Roma è stata registrata dallo Zarbo il quale ha pagato € 4.616,00.

La sentenza merita censura e va riformata per i motivi che seguono:

1) Errata interpretazione ed applicazione dell'art. 336 c.p.c.

A pag. 2 della sentenza, il Giudice statuisce: *“la domanda dell'opposto è cristallizzata nel ricorso per ingiunzione, ove il Comune di Palma di Montechiaro chiede il pagamento della complessiva somma di £ 646.562,483 oltre gli interessi legali dal 18/07/1997. La domanda trova fondamento nel fatto che la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 68/97, con la quale il Comune veniva condannato a risarcire i danni subiti da Zarbo Giovanni, è stata successivamente riformata dalla sentenza n. 631/99 con la quale la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Agrigento per essere competente il Tribunale*

Regionale delle Acque Pubbliche, pertanto è dovuta la restituzione in favore del Comune della somma (L. 646.562.483) corrisposta in esecuzione della sentenza riformata e gli interessi sono effettivamente dovuti dal di del pagamento come richiesto nel ricorso per ingiunzione”.

Il Giudice ha errato nel riconoscere al Comune di Palma di Montechiaro gli interessi a decorrere dal giorno del pagamento effettuato nei confronti dell'appellante.

Dall'esame della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo che ha dichiarato l'incompetenza per materia del Tribunale Agrigento, si evince che nulla viene statuito né in merito alla restituzione delle somme pagate dal Comune, né in merito alle spese legali liquidate nel giudizio di primo grado.

A tal proposito, l'orientamento maggioritario della Giurisprudenza di legittimità stabilisce che il Giudice dell'Appello che accolga il ricorso contro una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, deve sempre ordinare la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della decisione riformata (Cass. Sez. III n. 9287 08/06/2012 - Cass. Sez. I 03/06/2014 n. 12371).

Pertanto la P.A. non poteva chiedere in forza della sentenza della Corte di Appello di Palermo l'applicazione degli interessi sulla somma pagata dal di del pagamento, ma li poteva chiedere dal momento della domanda giudiziale proposta con ricorso per decreto ingiuntivo.

Nel caso in esame, la riassunzione della causa davanti al Giudice competente è stata notificata alla P.A. il 27/10/1999, tuttavia tale azione non configura acquiescenza tacita di quanto stabilito nella sentenza della Corte di Appello di Palermo in merito all'incompetenza dichiarata, infatti, al momento della riassunzione erano ancora aperti i termini per l'impugnazione.

Pertanto il Giudice *a quo* avrebbe dovuto far decorrere gli interessi sulla somma pagata dal Comune di Palma di Montechiaro dal momento della domanda giudiziale avvenuta in data 27/10/1999 e non dalla data di pagamento.

2) Il Giudice a pag. 4 della sentenza, ha erroneamente condannato l'opponente al pagamento in favore dell'opposto *“della differenza tra la somma € 333.921,66 con interessi legali dal di del pagamento (18/07/1997) sino al saldo e la somma di €*

244.025,88 "con i relativi interessi legali a decorrere dalla data della presente sentenza e fino al saldo" e spese di lite liquidate in € 7.352,51 + € 6.150,95".

Il Giudice avrebbe dovuto, invece, tenere conto di tutti i crediti vantati dallo Zarbo nei confronti del Comune ed applicare gli interessi legali a scalare sulla somma dovuta alla P.A. a decorre dal 27/11/1999, data della domanda giudiziale e precisamente come segue:

-sulla somma dovuta pari ad euro 333.921,66 applicare gli interessi legali fino al 30/09/2002 data in cui è stata emessa la sentenza n. 870/2002 dal Tribunale Regionale delle Acque di Palermo, che ha condannato il Comune di Palma di Montechiaro a risarcire la somma di € 87.797,70 oltre € 3.821,78 per spese di giudizio in favore dell'odierno appellante.

La suddetta sentenza è stata registrata dallo Zarbo il quale ha pagato € 2.660,00 come risulta dal versamento in atti.

Pertanto dalla somma di € 333.921,66, oltre gli interessi legali dal 27/11/1999, data del deposito del Decreto ingiuntivo n. 228/99, fino al 30/09/2002, per un totale di euro 362.250,11 bisogna detrarre € 95.704,23 (€ 87.797,70 + € 2.660,00 di registrazione sentenza + € 5.246,53 per spese legali comprensivo di IVA, CPA e Spese forfettarie) dovuti in forza della Sentenza n. 870/2002 sopra richiamata ed emessa dal Tribunale Regionale delle Acque di Palermo.

Alla luce di quanto sopra, il debito residuo dello Zarbo alla data del 30/09/2002 è pari ad € 266.545,88.

In virtù della sentenza n. 67/2004 emessa dal Tribunale Superiore delle Acque di Roma in data 07/04/2004, depositata l'11/06/2004, con la quale il Comune di Palma di Montechiaro in riforma della sentenza di primo grado, veniva condannato al pagamento della somma di € 244.025,88 a titolo di risarcimento danni, oltre per il giudizio di primo grado € 7.352,51 di cui € 1.510,73 per spese (compresa quella della C.T.U.) € 1.342,79 per diritti, € 4.500,00 per onorari, oltre il rimborso forfettario del 10%, IVA e C.p.a come per legge; per il giudizio di secondo grado € 6.150,95 di cui € 1.150,95 per spese ed € 1.800,00 per diritti, euro 3.200,00 per onorario oltre il 10% di rimborso forfettario, IVA e C.P.A. come per legge.

ER

Lo Zarbo in virtù della sentenza n. 67/2004, vanta un credito nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro per un totale complessivo di € 265.902,28 (€ 244.025,88 + spese di giudizio 1° e 2° grado € 9.377,45 + € 7.882,95 + spese reg. sentenza € 4.616,00) da cui va detratta la somma liquidata in 1° grado con la sentenza n. 870/2002 pari a € 95.704,23 quindi il credito residuo vantato dallo Zarbo è pari ad € 265.902,28 - 95.704,23 = € 170.198,05.

Sulla somma di cui è creditore la P.A. di € 266.545,88 verranno applicati gli interessi dal 01/10/2002 al 07/04/2004 data di deposito della sentenza n. 67/2004 pari a € 11.778,82 per un totale complessivo di € 278.324,70.

Pertanto il debito dell'appellante alla data del 07/04/2004 è pari alla differenza tra € 278.324,70 - 170.198,05 = € 108.126,65 oltre interessi legali fino al soddisfo.

Anche la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento oggi impugnata è stata registrata in data 08/10/2015 dallo Zarbo, quest'ultimo ha versato per conto del Comune di Palma di Montechiaro € 3.656,25 somma che deve essere compensata con il credito vantato dall'appellato.

Tutto ciò premesso, il Sig. Zarbo Giovanni, come sopra rappresentato e difeso

CITA

Il Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco pro - tempore, C.F. 81000070847, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Morici, elettivamente dom/to in Palma di Montechiaro (AG), Via Crispi n. 83 presso lo studio dell'Avv. Lilla Azzarello, a comparire avanti la Corte di Appello di Palermo, sezione e Giudice designandi, all'udienza del 29/06/2016, ore di rito, con invito a costituirsi nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art. 168 bis ultimo comma c.p.c., dal Giudice con avvertimento che la costituzione oltre i termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., nonché la decadenza del diritto di proporre appello incidentale e con l'ulteriore avvertimento che in difetto si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, riformare parzialmente la sentenza impugnata ed accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) Ritenere e dichiarare che gli interessi legali dovuti dall'appellante nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro, decorrono dal deposito della domanda giudiziale ovvero dal 27/11/1999;
- 2) Ritenere e dichiarare che gli interessi legali sulla somma di € 333.921,65, pagata dal Comune di Palma di Montechiaro all'appellante, devono interrompersi fino alla pronuncia della sentenza n. 870/2002 che ha riconosciuto a quest'ultimo la somma complessiva di € 95.704,23 composta dal risarcimento danni, dalle spese legali, 10% spese forfettarie IVA e C.P.A. e registrazione sentenza pari a €. 2.660,00;
- 3) Ritenere e dichiarare che sulla somma pagata dal Comune di Palma di Montechiaro all'appellante maggiorata degli interessi fino al 30/09/2002, bisogna detrarre la somma di € 95.704,23 riconosciuta con la sentenza n. 870/2002 depositata il 30/09/2002;
- 4) Ritenere e dichiarare che dalla somma pagata dal Comune di Palma di Montechiaro all'appellante maggiorata degli interessi fino al 30/09/2002 bisogna detrarre la somma riconosciuta con sentenza n. 870/2002 e sulla differenza tra i due importi devono essere applicati gli interessi legali dall'1/10/2002 al 07/04/2004 data in cui è stata emessa la sentenza n. 67/2004 del Tribunale Superiore delle Acque di Roma che ha riconosciuto all'appellante la somma di € 265.902,28 (composto da risarc. danni pari ad € 244.025,88, spese di giudizio di I grado pari ad euro 9.377,45 + spese di giudizio di II grado pari ad euro 7.882,95 oltre spese di registrazione sentenza pari ad €.4.616,00);
- 5) Ritenere e dichiarare che sull'importo derivato dalla differenza tra quanto vantato dal Comune di Palma di Montechiaro e quanto vantato dall'appellante, detratta la somma riconosciuta con la sentenza n. 870/2002 con applicazione degli interessi dal 30/09/2002 al 07/04/2004, deve essere detratta ulteriormente la somma di euro 170.198,05 che è la differenza tra quanto liquidato con la sentenza n. 67/2004 pari ad € 265.902,28 e la somma di euro 95.704,23 riconosciuta con sentenza n. 870/2002.

- 6) Ritenere e dichiarare che l'appellante dall'08/10/2015 è creditore nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro della somma di € 3.656,25, pari al 50% della spesa di registrazione della sentenza appellata N. 1241/2014 di cui si chiede la compensazione con il credito vantato dall'appellato.

Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.

Istanza di sospensiva ai sensi dell'art. 283 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 283 c.p.c. si chiede la sospensione della sentenza di primo grado, in ragione della fondatezza dell'impugnazione proposta, inoltre, la mancata sospensione della sentenza di primo grado determinerebbe a carico dell'appellante un danno rilevante, in quanto lo stesso sarebbe costretto a pagare delle somme superiori rispetto a quanto effettivamente dovuto con conseguenze economiche rilevanti.

Si offrono in comunicazione e si depositano in cancelleria:

- 1) copia autentica sentenza impugnata;
- 2) fascicolo di primo grado;
- 3) fascicolo relativo alla riassunzione;
- 4) copia Mod. F23 riguardante la registrazione della sentenza appellata.

La sottoscritta dichiara che il valore della causa rientra nello scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, quindi il contributo unificato ammonta ad euro 1.138,50.

Agrigento, 13/10/2015

Avv. Cristina Barbara



Io
(AC
rapp
del
BR
(AC
legg
rinu
eleg
proi
Eleg
Gio
Dic
dell
fisc
l'es
don
Dic
dell
avv
stat
non
mor
Pres
n. 1
non
La
anch
d.m.
Pali

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto sig. Zarbo Giovanni, nato l'11.03.1951, a Palma di Montechiaro (AG) ed ivi residente in Via Panoramica snc, c.f. ZRBGNN51C11G282T, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio di appello ed in ogni stato e grado del medesimo, compresa la fase esecutiva, l'avv. Cristina Barbara (c.f. BRBCST82H70D423N) del foro di Agrigento, con studio in Palma di Montechiaro (AG), P.zza Paolo Borsellino n. 14, al quale conferisco ogni e più ampia facoltà di legge, ed in particolare il potere di chiamare terzi in giudizio, svolgere riconvenzioni, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, nominare sostituti, eleggere domicilio, transigere e conciliare, rinunciare agli atti e rilasciare quietanza promettendo ratifica.

Eleggo domicilio unitamente al sopraindicato Procuratore presso lo studio dell'Avv. Giovanni Vinciguerra, sito in Palermo, alla Via Salvatore Puglisi n 15.



Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, d.l. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Preso visione dell'informativa sulla privacy, esprimo il consenso previsto dal D. Lgs. n. 193/2006 in relazione al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nonché il consenso alla diffusione e trasferimento all'esterno dei dati stessi.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, 5° comma, d.m. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013.

Palma di Montechiaro, 20/09/2015

Firma

Vera la firma che precede


Relata di Notifica

L'anno 2015 il giorno.....13.....del mese di Ottobre, in Palma di Montechiaro. Su richiesta dell'Avv. Cristina Barbara quale Procuratore del Sig. Zarbo Giovanni nato l'11/03/1951 in Palma di Montechiaro, C.F. ZRBGNN51G11G282T, ho notificato il suesteso atto di appello a:

Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Morici, Procuratore costituito, con domicilio eletto in Palma di Montechiaro, Via Crispi n. 83, presso lo studio dell'Avv. Lilla Azzarello ad ogni effetto di legge e mediante consegna di copia a mani dell' *L. Azzarello, up*

CAVOTTO
MARIO - EB
(Del Tribunale di Montebelluna)

TRIBUNALE DI AONIGENTO
UFFICIALE MONTEBELLUNA - EB
(Del Tribunale di Montebelluna)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

Vice
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08.11.2016, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, li 08.11.2016

Vice
IL SEGRETARIO GENERALE